CIRCOLARE 25/2026
04/11/2026

RELEVANT
BUSINESS MATTERS

LA "MINIRIFORMA" DEI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA S.P.A.

A CURA DI

AVV. ALFONSO BADINI CONFALONIERI

Gentili Clienti,

il recente **D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47**, attuativo della delega contenuta nella c.d. "Legge Capitali" (legge n. 21/2024), contiene non solo ampie modifiche delle disposizioni sui mercati dei capitali contenute nel Testo Unico della Finanza ("TUF", d.lgs. 98/1998) ma anche la riorganizzazione e parziale riformulazione di alcune norme del codice civile in materia di amministrazione e controllo delle società per azioni (art. 9 d.lgs. 47/2026).

Riordino delle norme sulla governance

L'innovazione più significativa riguarda l'organizzazione e la formulazione delle norme, piuttosto che il loro contenuto, nell'intento di prevedere **una disciplina più autonoma e completa per ciascuno dei tre sistemi alternativi** di amministrazione e controllo, in luogo dell'impostazione introdotta dalla riforma del 2003, che invece regolava i nuovi sistemi c.d. monistico e dualistico mediante richiami ad alcune delle disposizioni del sistema tradizionale.

Cambia quindi la collocazione della disciplina e la numerazione degli articoli del codice: viene dettata una disciplina generale relativa agli organi amministrativo e di controllo (artt. 2380 e ss. c.c.), applicabile a prescindere dal modello utilizzato, cui seguono le norme specifiche rispettivamente per il sistema **tradizionale** (articolato sul Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale artt. 2396 decies e ss. c.c.), per quello **dualistico** (dove il Consiglio di sorveglianza nomina il Consiglio di gestione: artt. 2409 novies e ss.) e per quello **monistico** (dove il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno il Comitato per il controllo sulla gestione: artt. 2409 septiesdecies e ss.).

Modifiche sostanziali e precisazioni

Nel nuovo testo normativo vengono introdotte alcune precisazioni, che in gran parte sanciscono indicazioni interpretative elaborate in precedenza. Le principali sono in sintesi le seguenti:

- se non è previsto diversamente dallo statuto e in mancanza di designazione nella delibera di nomina dell'organo amministrativo, il **presidente** è scelto dagli amministratori al proprio interno (art. 2381, co. 1, c.c.);

- rientra nelle competenze degli amministratori l'organizzazione dell'impresa e l'istituzione degli **adeguati assetti** organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2380 bis c.c.);

- viene espressamente dichiarata **non delegabile**, e quindi resta obbligatoriamente in capo al Consiglio, **la decisione sull'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi** e dell'insolvenza, anche quanto al contenuto della proposta e del piano (art. 2381-bis, co. 3 c.c.);

- ribadito il dovere generale di agire in modo informato, gli amministratori non delegati possono fare "ragionevole affidamento" sulle informazioni ricevute (in consiglio o dagli organi delegati alla

gestione), ma ciò "in relazione alle loro **specifiche competenze**" (art. 2381 ter c.c.), sicché il livello di diligenza richiesto ai fini della loro responsabilità può essere graduato su questo parametro;

- la disciplina del **conflitto d'interessi** degli amministratori viene integrata con la possibilità che lo statuto o il consiglio con proprio regolamento stabiliscano "condizioni, modalità e limiti ulteriori" per la partecipazione all'adunanza consiliare dell'amministratore che sia portatore di un interesse in una determinata operazione (art- 2391 c.c.);

- sono **estesi ai direttori generali** i divieti già previsti per gli amministratori in materia di concorrenza (assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili, esercitare attività per conto proprio o di terzi, essere amministratori o direttori generali), salvo specifica autorizzazione della società, nonché di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico (art. 2396-bis c.c.).

Esclusa la limitazione di responsabilità dei sindaci per le quotate

Va infine segnalata l'espressa previsione (art. 151.2 TUF) di inapplicabilità alle società quotate della limitazione della quantificazione del danno (a determinati multipli del loro compenso, salvi i casi di dolo) recentemente introdotta per i casi di responsabilità dei sindaci (art. 2407, co. 2, c.c., come modificato dalla legge 35/2025).

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento nonché per l'analisi di casi specifici.

CONTATTI



ALFONSO BADINI CONFALONIERI

ALFONSO.BADINICONFALONIERI@RLVT.IT

RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.
VIA AVOGADRO, 12/A – 10121 TORINO – ITALIA T. +39 011 55 67 222 – INFO@RLVT.IT